

TRIBUNALE DI CATANIA
In funzione di Giudice del Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c

BONACCORSI CONCETTO, nato il 14.02.1969 a Linguaglossa (CT), c.f. BNCCCT69B14E602Y, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, nella qualità di professionisti designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*” con sede legale Via Siracusa, 5 – 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domiciliario come in indirizzo telematico.

[pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:pecavvantonirosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

Pec avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it

fax 0776.809862

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Catania in persona del Dirigente pro-tempore,

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nonché presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

nonché nei confronti di tutti gli altri soggetti contro interessati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata,



nelle medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nonché nei confronti di

Saitta Paola posizionata al nr 1326 con punteggio di 10,58 per la graduatoria di Assistente Amministrativo;

Capanna Bruno posizionata al nr 1293 con punteggio di 9,28 per la graduatoria di Collaboratore Scolastico,

che verrebbero in caso di accoglimento del ricorso e di attribuzione del punteggio richiesto al ricorrente scavalcati nelle rispettive graduatorie

In breve.

Il ricorrente è inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Catania quale personale Ata.

Ha espletato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie.

Il Miur, però, non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina"

attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti. I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare.



Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui il ricorrente è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.

Cassazione numero 5679/2020: "... Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010....".

Consiglio di Stato, sentenza pubblicata il 02/12/2019, N. 08234/2019REG.PROV.COLL., N. 04129/2018 REG.RIC.: "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)".

Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti.



La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”.

FATTO

1) Parte ricorrente è inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Catania come assistente amministrativo e collaboratore scolastico;

2) E' in possesso di diploma di qualifica conseguito nell'A.S. 87/88 presso l'Istituto Commerciale Pantano di Riposto;

3) Il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle Graduatorie di Istituto è il seguente:

3.1) Per il profilo di assistente amministrativo 10,57;

3.2) Per il profilo di collaboratore scolastico 9,27;



4) Il punteggio attribuito a parte ricorrente non tiene conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva in quanto è stato attribuito un punteggio di 0,60 come previsto dal DM di cui si chiede la disapplicazione;

5) Parte ricorrente ha prestato servizio di leva obbligatorio nel periodo dal 07.07.1989 al 06.10.1990 (cfr. all. 2);

6) Il punteggio attribuito dal Ministero resistente nelle G.I. non prevede l'attribuzione di tutti punti per il servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina (cfr. graduatorie allegate) che vanno valutati alla pari del servizio svolto nel profilo di appartenenza;

7) Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 7,50 punti.

Mentre sulla scorta del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 il ricorrente ha ottenuto l'attribuzione di 0.60 punti per il servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina per cui al punteggio attribuito, in accoglimento della domanda va aggiunto l'ulteriore punteggi 6,90;

8) Per tale ragione, il punteggio attribuito dalla scuola capofila dovrebbe essere così rideterminato:

*** *Graduatorie di Istituto/Graduatorie Provinciali****

- Per il profilo di Ass. Amministrativo punti 17,47 (10,57+ 6,90)
- Per il profilo di Coll. scolastico punti 16,17 (9,27+ 6,90)

Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti 6,90 nelle G.I. della Provincia di Catania in tutti i



profili per i quali è inserito in graduatoria.

L'istante ha chiesto con nota pec del 16.10.2024 al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio scolastico di Catania e alla scuola capofila, copia degli indirizzi di residenza di tutti i soggetti controinteressati individuati in tutti coloro che si trovano inseriti nelle graduatorie ove l'istante risulta attualmente inserito ovvero ove verrà inserito in occasione dell'aggiornamento delle stesse.

Ad oggi l'istanza non ha avuto riscontro per cui si riserva la produzione ove nelle more acquisisse la documentazione richiesta.

In difetto avanza sin da ora richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità del Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 e del decreto n. 64 del 28.07.2004 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina. Violazione della normativa primaria. Diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento.

Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della



vicenda.

Il Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 e il decreto n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: "Art. 9 - Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.

I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico".

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che *"il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico"*.

Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere del 01.01.2005.

All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero dell'Istruzione modificò i regolamenti per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in *"costanza di nomina"*.



Dunque, in estrema sintesi

il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno

il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno!

Il Dm Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Nel caso di specie, rimane da accertare l'ultimo elemento fondante l'accento trazione del ricorso in esame e cioè la valutabilità del servizio militare può essere gettata soltanto dal previo conseguimento del titolo di studio in indispensabile per l'accesso all'insegnamento.

Nel caso in esame, sussiste anche tale ulteriore requisito e la



domanda del va accolta.

Infatti il ricorrente ha prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie.

La norma che interessa è l'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 a mente del quale: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento.

Il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. 1987/1988.

Il servizio militare è stato espletato nel periodo dal 07.07.1989 al 06.10.1990.

Quindi il servizio è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.

La norma pertanto si applica al ricorrente.

Nel disposto normativo di cui all'art. 297/1994 non è stato volutamente indicato un parametro di valutabilità del servizio militare.

E' palese, dunque, che il legislatore abbia voluto garantire a tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio in favore dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionale di elevato valore morale e sociale.

Pertanto, la disposizione del Decreto Ministeriale 374/2017 contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata in quanto il legislatore non ha voluto codificare e dettagliare quale tipologia di servizio militare sia



riconoscibile e quale no.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit!

Sul punto, non può esservi dubbio.

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si richiamano plurime decisioni del giudice amministrativo che ha ritenuto applicabile la norma nella formulazione letterale.

Chiarisce ogni dubbio il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 02/12/2019, N. 08234/2019REG.PROV.COLL., N. 04129/2018 REG.RIC.: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)”*.

Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.



Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".

Sul punto si richiama, tra le altre, la sentenza del T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: "Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

In primis, si richiama il testo di cui all'art. 12 delle Preleggi statuisce: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia



non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo...".

La norma è chiara: l'art. 485 del D.Lgs 297/1994 afferma che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."

La norma è chiara, circostanziata e non tollera interpretazioni additive!!!

E' necessario premettere che la materia è stata più volte oggetto di pronunce della Giurisprudenza Amministrativa oltreché dei Tribunali del Lavoro.

La mancata precisazione della valutabilità di quali servizi non è, certamente, casuale.

Infatti, la normativa si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 della Costituzione a norma del quale: *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino", da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*" (Cass. civ. sez lav. 1 settembre 1997 n. 8279).

Nel caso di specie, la corretta applicazione della normativa è quella indicata dal ricorrente con la conseguenziale disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017.

Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018:"...La normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, non pone "alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente



impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale: 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto.

Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in II Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che 'il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici' (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018)

Nessun dubbio, dunque, in ordine alla giurisprudenza intervenuta sul punto che è stata confermata da ordinanza di Cassazione numero 5679/2020: "...Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai



fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010...."

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, il punto 6 della sezione "Titoli di servizio" di cui all'articolo 4 *bis* del Dm 374/2017 e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.

La norma di cui al D.M. 374/2017 che limita il riconoscimento del servizio militare solo a quello di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina non può che essere disapplicata anche in ragione della palese disparità di trattamento che genera, in



violazione dell'art. 3 Costituzione

Infatti, si sono venute a creare due tipologie di docenti:

a) coloro inseriti in graduatoria prima del 2007, beneficiano del riconoscimento del punteggio servizio militare anche conseguito non in costanza di nomina;

b) coloro che sono inseriti in graduatoria dopo il 2007, non beneficiano del riconoscimento.

Infatti, il D.M. 64 del 28/07/2004 aveva previsto, all'allegato A – Tabella di Valutazione dei Titoli il riconoscimento del servizio di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido di accesso all'insegnamento;

- rispetto al D.M. 374/2017 che prescrive la valutabilità del servizio di leva solo in costanza di nomina

- conseguentemente a causa dei due decreti ministeriali (2004 e 2007) il Miur ha trattato la stessa categoria di docenti che hanno ottenuto un diverso trattamento consistente nel primo caso nel riconoscimento del servizio militare di leva prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria fino al 2007), e nel secondo caso nella totale negazione di detto riconoscimento prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria dopo il 2007).

Sussiste pertanto una palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di disparità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale, non solo perché in contrasto con la normativa primaria, ma anche in quanto discriminante rispetto alla identica situazione giuridica tutelata, la



valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

Sussiste nel caso in esame un ulteriore profilo di disparità di trattamento.

Infatti, la valutazione del servizio militare prestato solo in costanza di nomina determina che il ricorrente è trattato in maniera discriminatoria rispetto a chi:

a) per motivi del tutto casuali e non attinenti alla volontà di alcuno, si sia trovato a svolgere il servizio militare in costanza di nomina;

b) si fosse trovato nella condizione di essere esonerato dal servizio militare (per condizioni di sesso o per condizioni fisiche): tali soggetti sarebbero, certamente avvantaggiati in quanto avrebbero potuto accedere alle graduatorie prima del ricorrente e prestare servizio con conseguente accumulo di punteggio.

Risulterebbero violati gli artt. 3, 97 e 52 della Costituzione.

Tribunale di Alba, sentenza del 19.06.2013 n. 49:

“...l’assolvimento degli obblighi di leva verrebbe pertanto a costituire un ostacolo alla carriera determinandosi in tal modo la violazione anche del precetto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino; appare quindi del tutto condivisibile la considerazione, già espressa in numerose pronunce dei giudici sia ordinari che amministrativi, secondo cui il presupposto per il riconoscimento del servizio militare ai fini della formazione delle graduatorie scolastiche è che esso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo necessario per l’insegnamento - atteso che la sua valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio - a



prescindere dalla circostanza che sia stata prestato o meno in costanza di nomina...”

Pacifica la giurisprudenza di merito e amministrativa.

Tribunale di Arezzo sentenza 275/2013: “Al riguardo appaiono condivisibili le numerose pronunce dei giudici amministrativi che si sono occupate della questione e che hanno in sostanza elaborato i seguenti principi:

a) il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’art. 485 d.lgs 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di ogni ordine e grado), dal momento che la norma di cui trattasi ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto;

b) la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo...”

La sentenza del Tribunale di Arezzo è passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso statuita dalla Corte d’Appello di Firenze.

Tribunale di Salluzzo, sentenza del 12.09.2012: “Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio.

Né ciò comporterebbe, a sua volta, una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio, con possibilità di acquisire punteggio



utile ai fini dell'inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece, essendo escluso dall'adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio, che determina, sotto il profilo esaminato, una inevitabile diversità di trattamento complessivo, che non può dunque ritenersi non giustificato; ciò anche in relazione al fatto che la valutabilità del servizio militare ai fini del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria in discorso deve ritenersi, come detto, non estesa a tutti, ma limitata a coloro che abbiano effettuato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile all'accesso dell'insegnamento, ossia a coloro che, trovandosi nelle obiettive condizioni per potere accedere all'insegnamento, al pari delle loro colleghe donne aventi titolo, potrebbero avervi dovuto rinunciare a causa dell'obiettiva impossibilità derivante dall'essere a quel tempo sotto le armi, fatto che determinerebbe per essi uno doppio e realmente ingiustificabile svantaggio, ossia quello di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell'adempimento dell'obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio.

Né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004), potrebbe far concludere per la sua non valutabilità, attesa la cogenza del disposto dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994, che nessuna norma di legge posteriore, nemmeno il D.Lgs. n. 66/10, risulta avere abrogato.



Il fatto che dette leggi non si occupino di disciplinare specificamente la materia dei presupposti di valutabilità del servizio militare non costituisce, infatti, indice di una volontà legislativa di escluderla in caso di servizio prestato non in costanza di nomina, quanto, piuttosto, indice della sostanziale inutilità e ripetitività di un intervento normativo in tale settore, esistendo già una disciplina di carattere generale - quella appunto detta dall'art. 485 del D.Lgs n. 297/94 - tutt'ora in vigore, che ha sancito, come detto, la piena valutabilità, sia ai fini della carriera che, nei limiti sopra tratteggiati, della formazione delle graduatorie scolastiche."

Tribunale di Monza, sent. 812/2013: "...norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/1994), il cui art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva "è valido a tutti gli effetti".

Proprio l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2001 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria costituita dal D.Lgs 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio.

La portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive." (tra le altre Tribunale di Agrigento Sentenza del 27.05.2014, Tribunale di Alba sentenza del 16.06.2013, Corte d'Appello di Bologna 2016, Tribunale di Messina sentenza del 05.07.2018)

Anche la giurisprudenza amministrativa e ordinaria è



cristallina sul punto:

Tar Lazio, sentenza 6421/2008: *“La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 31-03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.*

Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.”(cfr. anche Consiglio di Stato sent. 4343/2015).

Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343: *“La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall’art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento.”*

Tribunale Lanciano, sez. lav., 19/11/2012, n. 644: *“Il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio*



indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo alla instaurazione del rapporto di servizio."

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/12/2010, n. 38564: *"Nelle graduatorie scolastiche il servizio militare deve essere sempre valutato, ancorché non prestato in costanza di nomina ma pur sempre dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento; va pertanto dichiarato illegittimo il decreto ministeriale (nella specie tabella valutativa annessa al d.m. Pubblica Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007) che stabilisce la non valutabilità del punteggio già previsto per lo svolgimento del servizio militare."*

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560: *"La portata generale del comma 7 dell'art. 485, d.lg. n. 297 del 1994 - che non è connotata da delimitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Ne consegue l'illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui dispone, all'art. 3 comma 5, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: *"Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva*



effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 08/07/2008, n. 6421: *"Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982) ai sensi dell'art. 485, co.7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado). Infatti, la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".*

Consiglio di Stato, sez. VI, 23/12/2010, n. 9335: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono stati espressamente presi in considerazione dal d.m. del Ministero della pubblica Istruzione 25 maggio 2000 n. 201 – avente ad oggetto "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124" – come "servizi di insegnamento, purché prestato dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo". Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall'art. 52 comma 2, secondo periodo, cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di*



insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizza quindi a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui resta condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi."

Si veda l'ulteriore giurisprudenza allegata nonché la recentissima sentenza del Tribunale di Roma n. 666 del 22019 pubbl. il 04/07/2019 e Trib. Cassino 14 gen. 2021, n. 37, Trib. La Spezia Sentenza n. 39/2021 del 28/01/2021.

Inoltre, con **sentenza Cassazione civile sez. lav. - 07/06/2024, n. 15965** il supremo consesso ha così statuito in ordine alla questione oggetto del presente giudizio:

"Infatti, deve essere ribadita l'opinione secondo cui, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, ... il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali" (Cass. n. 5679/2020).

Il comma 1 dell'art. 2050 sancisce che "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato "in pendenza di rapporto di lavoro", come una norma volta a svuotare di contenuto l'ampio principio affermato nel comma precedente. Anche perché tale affermazione generale è "coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (v., ancora, Cass. n. 5679/2020).



Secondo questa corretta "linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., ... il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)" (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).

Ne consegue che correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015)."

La Suprema corte di Cassazione ha quindi chiarito che debba essere disapplicata la previsione dettata dall'art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, sancendo quindi la doverosità del riconoscimento del punteggio integrale per il servizio di leva militare espletato anche nei casi di espletamento dello stesso non in costanza di nomina.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

ricorre

al Giudice del Lavoro affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti,



voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;

per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 7,50 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 17,47, e quale Collaboratore Scolastico di 16,17, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.



Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente.

In via istruttoria.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Chiede di essere ammesso a provare per interpello e all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati da indicare nel prefigendo termine

Avanza richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in difetto di comunicazione dei documenti richiesti con nota pec allegata sub. 8.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- all. 1) Copia graduatorie personale Ata;
- all. 2) Certificato espletamento servizio militare;
- all. 3) Titoli del ricorrente;
- all. 4) Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024;
- all. 5) Rassegna giurisprudenziale;
- all. 6) Sentenza Cassazione Civile 579/2020;
- all. 7) Esenzione contributo unificato;
- all. 8) Richiesta accesso atti contro interessati;
- all. 9) Procura alle liti;
- all. 10) Domanda Ata;
- all. 11) Cass. 15965/24



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 35.240,04.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

1) Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, pari a punti 7,50 oltre il punteggio attribuito nelle graduatorie Ata della Provincia di Catania stante la valutazione del servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento,



anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Catania in persona del Dirigente pro-tempore,

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nonché presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.



Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al M.I. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso



giudiziale.

Con osservanza,
Isola Del Liri, 23.10.2024

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

